



COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA

PROVINCIA DI LODI

REGOLAMENTO
PER L'USO DI PARCHI GIOCO ATTREZZATI
DI PROPRIETA' COMUNALE

Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero 35 del 25-07-2023

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'USO DI PARCHI GIOCO ATTREZZATI DI PROPRIETA' COMUNALE

INDICE

Articolo 1: Disposizioni generali

Articolo 2: Ubicazione

Articolo 3: Norme generali di comportamento

Articolo 4: Uso dei parchi giochi attrezzati da parte di soggetti diversi dal Comune:

- Associazioni senza scopo di lucro con sede in Castiglione d'Adda per eventi a carattere benefico;
- Associazioni e privati che non hanno sede in Castiglione d'Adda per eventi a carattere benefico;
- Privati per eventi aperti al pubblico oppure esclusivi;

Articolo 5. Detenzione dei cani od altri animali

Articolo 6. Manutenzione

Articolo 7. Orari di apertura

Articolo 8. Sanzioni

Articolo 9. Entrata in vigore

Articolo 1. Disposizioni generali

Il presente Regolamento disciplina le norme sul corretto uso delle attrezzature e delle aree riservate a parchi giochi attrezzati per bambini, in quanto aventi importanti funzioni ludico ricreative.

Le norme, ivi previste, sono finalizzate a salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità delle persone e soprattutto dei bambini che frequentano i parchi pubblici comunali.

Altri scopi sono:

- salvaguardare e riqualificare lo spazio verde, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio ambientale ed artistico;
- salvaguardare il decoro, l'ordine, la pulizia e il rispetto per l'ambiente all'interno dei parchi giochi attrezzati, in conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al rispetto delle normative igienico-sanitarie;
- coordinare in modo armonioso l'attività ludica, l'attività sociale da svolgere all'interno dei parchi giochi attrezzati nel rispetto della quiete pubblica;
- promuovere l'aggregazione attraverso un'ordinata e pacifica convivenza all'interno degli spazi attrezzati.

Articolo 2. Ubicazione

Sono regolati dalle disposizioni del presente Regolamento tutti i parchi giochi attrezzati di proprietà comunale siti sul territorio, contraddistinti da apposita segnaletica, in particolare:

- PARCO "LUIGI BRAMBATI" con ingresso in via Umberto I;
- PARCO ALPINI con ingresso in via XX Settembre e via Mazzini (ex Parco dei Platani);
- PARCO GIOCHI sito presso il centro sportivo comunale via Incoronata;

Articolo 3. Norme generali di comportamento

Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate da tutti rispettando le indicazioni specifiche riportate sulla cartellonistica presente in loco, prestandovi sempre cura ed attenzione.

Le eventuali attrezzature per attività sportive, dove presenti, potranno essere utilizzate da chiunque, prestandovi cura ed attenzione.

Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio declina da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

E' fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano i parchi giochi attrezzati di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente e di rispettare sia le piante che le attrezzature installate.

Chiunque arrechi un danno alle strutture o all'ambiente, oltre ad essere sanzionato, sarà tenuto al risarcimento come previsto al successivo articolo 8.

E' vietato l'accesso ai parchi giochi attrezzati, se delimitati da recinzione e cancello di ingresso:

- ai cani o ad altri animali sprovvisti di guinzaglio;
- alle biciclette o altri velocipedi, salvo se in uso a bambini di età inferiore ad anni 7;
- ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco, per lo scarico di merci/materiali o appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale in occasione di manifestazioni e/o eventi).

E' vietato fumare in prossimità delle aree giochi attrezzate.

E' vietato, altresì, all'interno dei parchi giochi attrezzati:

- creare punti di bivacco;
- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;
- conferire nei cestini i rifiuti diversi da quelli occasionali prodotti sul posto e di piccola pezzatura così come previsto dall'art.8 lett. e) del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di igiene urbana;
- utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
- campeggiare e/o pernottare;
- arrecare danni alle piante ed alle aree verdi;
- asportare parti di suolo, piante o parti di esse, se non per scopi scolastici, di attività didattica e/o officinali-curativi, che dovranno, comunque essere espressamente autorizzati dal Comune;

- imbrattare giochi, arredi urbani, muri, cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- collocare striscioni, cartelli o altri mezzi pubblicitari, senza preventiva autorizzazione;
- svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento, senza specifica autorizzazione del Comune;
- salire con i piedi sulle panchine e tavoli, ove presenti, e svolgere azioni che possano arrecare danno alle attrezzature, alla segnaletica e all'arredo urbano;
- produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone: dalle 22.00 alle ore 08.00 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30;
- soddisfare bisogni fisiologici;
- usare le attrezzature, per i giochi destinati ai bambini, da chi ha superato l'età indicata sull'apposita segnaletica posta in prossimità delle stesse;
- svolgere attività comunque incompatibili alle finalità del parco e dell'area verde attrezzata a gioco e relax.

L'Amministrazione Comunale provvede ad installare apposita segnaletica nei parchi giochi attrezzati per informare gli utenti dei divieti e delle modalità di utilizzo dei giochi, oltre che delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 4. Uso dei parchi giochi attrezzati da parte di soggetti diversi dal Comune

L'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare, in via prioritaria, i parchi giochi attrezzati di proprietà comunale per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni.

Tale uso dei sopraccitati parchi giochi attrezzati da parte di soggetti diversi dal Comune di Castiglione d'Adda, (privati, pubblici, associazioni..) dovrà avvenire mediante apposita richiesta a cui farà seguito autorizzazione Comunale.

Al di fuori dell'utilizzo generico dei parchi giochi attrezzati, come disciplinato dagli articoli precedenti, è consentito organizzare manifestazioni di vario genere secondo le norme del presente articolo.

- **Le associazioni senza scopo di lucro, con sede nel Comune di Castiglione d'Adda,** possono richiedere al Comune l'utilizzo dell'area dei parchi giochi attrezzati per organizzare incontri, manifestazioni, ecc. secondo il calendario annuale delle proprie attività oppure, in

occasione di particolari ricorrenze.

Tali associazioni hanno priorità nell'utilizzo dei parchi giochi attrezzati.

Il Comune di Castiglione d'Adda concederà l'utilizzo dei parchi giochi attrezzati, articolando nell'atto di autorizzazione una serie di prescrizioni dipendenti dalle concrete attività per cui è stata formulata la richiesta, riservandosi di concedere il gratuito patrocinio, qualora richiesto, e di esentare le stesse dal versamento del canone di occupazione del suolo pubblico.

- L'utilizzo può essere altresì richiesto da **altre associazioni, da società, da comitati, da imprese individuali, ecc., non aventi sede nel Comune di Castiglione d'Adda, con o senza scopo di lucro, per organizzare attività di carattere benefico.**

Il Comune di Castiglione d'Adda concederà l'utilizzo di parchi giochi attrezzati, articolando nell'atto di autorizzazione una serie di prescrizioni dipendenti dalle concrete attività per cui è stata formulata la domanda e richiedendo il versamento del canone di occupazione del suolo pubblico.

L'autorizzazione viene rilasciata secondo l'ordine cronologico delle richieste pervenute e sempre che nella stessa data o nello stesso periodo di utilizzo non siano state già state autorizzate od organizzate altre manifestazioni da parte del Comune o da parte di altre associazioni o gruppi locali.

L'autorizzazione verrà valutata dal Responsabile del Servizio e comunque non verrà rilasciata per manifestazioni incompatibili con l'ambiente naturale del parco o dei giardini.

- L'utilizzo del Parco Comunale **da parte di soggetti privati** per la realizzazione di servizi fotografici in caso di eventi privati (comunioni, matrimoni ecc..) oppure per l'organizzazione di feste di compleanno o altre ricorrenze, è gratuito e non occorre presentare alcuna richiesta di permesso all'Amministrazione Comunale.

In ogni caso l'utilizzo dei parchi, durante i detti eventi, non preclude l'accesso ad altro pubblico.

- **In caso di richiesta di uso esclusivo del parco** (senza la presenza di terze persone) da parte

di qualunque soggetto di cui sopra, dovrà essere presentata apposita istanza agli uffici comunali.

In tal caso il richiedente dovrà versare il canone di occupazione del suolo pubblico.

La quantificazione e la modalità di versamento del canone per l'occupazione dei parchi avverrà nel rispetto del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale unico di occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

Qualora l'organizzazione degli eventi richiedesse la necessità di particolari strutture (compreso l'allaccio alla fornitura di energia elettrica), i costi e le varie istruttorie per l'installazione delle stesse, saranno a carico del richiedente, nel rispetto della normativa vigente.

Sarà sempre necessario:

- il rispetto della regola d'arte nell'installazione degli impianti;
- permettere l'ordinato esodo delle persone, che potrebbero essere presenti all'evento, nel rispetto della normativa vigente in materia antincendio.

Articolo 5. Detenzione dei cani od altri animali

L'accesso degli animali ai parchi giochi attrezzati è consentito solo se gli stessi sono tenuti al guinzaglio.

E' fatto obbligo ai detentori dei cani o di altri animali al seguito, di utilizzare dispositivi idonei alla raccolta delle deiezione, provvedendo tempestivamente.

Articolo 6. Manutenzione

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi giochi attrezzati e delle relative infrastrutture ed attrezzature è di competenza dell'Amministrazione Comunale che vi provvede in economia o secondo le vigenti norme.

I giochi che, a causa di malfunzionamenti o rotture, non risultassero essere praticabili e agibili, saranno segnalati da apposita cartellonistica e inibiti all'utilizzo sino alla riparazione, previo comunque controllo degli uffici preposti.

Articolo 7. Orari di apertura

Con delibera di Giunta Comunale l'Amministrazione, sentita la Capigruppo, provvede a definire gli orari di apertura del Parco "Luigi Brambati" e del Parco Giochi sito presso il Centro Sportivo in quanto aree delimitate.

Per gli altri parchi l'accesso è libero, ma la permanenza all'interno, soprattutto negli orari serali, dovrà avvenire nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e nel rispetto della quiete pubblica in particolare dalle ore 22.00 alle ore 08.00.

Articolo 8. Sanzioni

Per quanto non diversamente normato dalla Legge, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento Comunale e delle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori, una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7/bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

La Polizia Locale è l'organo competente alla verifica del rispetto delle presenti norme e procedono alla contestazione delle eventuali violazioni, oltre che all'applicazione delle sanzioni di legge ed alla richiesta di risarcimento danni causati al patrimonio naturale ed alle attrezzature dei parchi.

Per la quantificazione del risarcimento dei danni, si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa), maggiorato di una percentuale del 10%, a titolo di spese generali.

Sono, comunque, sempre applicabili le sanzioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico dell'ambiente art. 255 Abbandono di rifiuti) ed al Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di igiene urbana per quanto attiene all'abbandono o deposito di rifiuti, al di fuori degli spazi autorizzati presenti all'interno di ciascun parco.

Articolo 8. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della Delibera consiliare di approvazione.